

petente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

ART. 6.

(Unità di crisi).

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano appli-

cazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2828 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 2:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;

al comma 6 le parole: « e del Corpo di polizia penitenziaria » *sono soppresse;*

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « al prefetto » *sono inserite le seguenti:* « ed al questore ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli Uffici territoriali del Governo ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) – 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo,

al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « per esigenze funzionali connesse » *è inserita la seguente:* « anche »; *dopo le parole:* « uffici del Ministero dell'interno, » *sono inserite le seguenti:* « a decorrere dal 31 dicembre

2001,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

(A.C. 2828 - Sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

ART. 1. (Modifiche alla legge 10 aprile 1981, n. 121). — 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis) alla tutela e alla protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché di altri soggetti e dei familiari, che siano soggetti a pericoli e

minacce, potenziali o attuali, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere ».

2. Dopo l'articolo 5, della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 5-bis. (Protezione a soggetti esposti a pericoli e minacce). — 1. All'individuazione delle categorie delle personalità, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis), si procede con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua i soggetti che non rientrano nelle predette categorie, per i quali è comunque necessario predisporre misure di tutela.

2. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

4. Ai fini dell'adozione di specifiche direttive, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, propone al Presidente del Consiglio dei ministri misure per disporre voli atti a garantire la sicurezza dei soggetti di cui al comma 1.

ART. 5-ter. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). — 1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, prevede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS prevede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può chiedere al Ministro dell'interno l'avvio della procedura di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione ci-

vile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

7. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto e al questore della provincia interessata per l'adozione della decisione adottata.

ART. 5-*quater*. (Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale). — 1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-*ter*, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. Le designazioni dei rappresentanti delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-*ter*, del SISDE e del SISMI sono comunicate al Ministro dell'interno che procede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti della Commissione.

3. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sull'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra

questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre».

ART. 1-bis. — 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui all'articolo 1, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti in organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

1. 1. Boato.

Al comma 1 dopo le parole: che per le funzioni *aggiungere le seguenti:* e le attività.

1. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di altra natura per la quale sussista un rilevante interesse alla sottoposizione della persona alle misure di tutela.

1. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 2, sostituire le parole da: per disporre i voli *fino alla fine del comma con le seguenti:* circa l'utilizzo di mezzi di trasporto speciali per garantire la sicurezza delle persone sottoposte alle misure di protezione di cui al comma 1, incluso l'utilizzo di mezzi aerei o di altri mezzi di trasporto, anche nella disponibilità delle Forze di polizia o delle forze aeree o di altre amministrazioni dello Stato, da impiegare nei trasferimenti.

1. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 3, sostituire le parole: modalità differenziate *con le seguenti:* specifiche modalità di attuazione.

1. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata *con le seguenti:* ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.

2. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.

2. 8. Mascia.

Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza *con le seguenti:* misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.

2. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 4, sostituire le parole da: attivare *fino a:* all'articolo *con le seguenti:* avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.

2. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti *fino alla fine del periodo.*

2. 9. Mascia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,

2. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.

2. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.

2. 6. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 9, sopprimere la parola: 1,

2. 7 Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.

1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba esprimersi al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.

3. 1. Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole da: ed al questore fino alla fine del comma con le seguenti: della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.

4. 1. Leoni, Marone, Amici.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per il collegamento fino a: polizia, con le seguenti: del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché

5. 2. Leoni, Marone, Amici.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: personalità con la seguente: persone.

5. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 5-bis.

(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

Sopprimerlo.

* **5-bis. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimerlo.

* **5-bis. 6.** Leoni, Marone, Amici.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo *con le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.

5-bis. 2. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere le seguenti:* individuati con decreto del Ministro dell'interno,

5-bis. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

5-bis. 4. Boato.

Al comma 4, sostituire le parole da: agevolare fino alla fine del comma *con le parole:* garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.

5-bis. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 6.

(Unità di crisi).

Sopprimerlo.

6. 1. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al

capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.

6. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno *fino a:* dell'articolo 17, comma 3 *con le seguenti:* adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.

7. 1. Boato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.

7. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).* — 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. 3. Boato.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In

relazione alle finalità del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.

8. 1. Mascia.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,72

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001650